

COMUNE DI TORRI DEL BENACO

STATUTO

**deliberazioni del Consiglio
comunale n. 16 del 04.07.01 e n. 24
del 14.09.01
pubblicato all'albo pretorio dal
03.12.01 al 03.01.02 al rep. n. 654**

TITOLO I - IL COMUNE E LA COMUNITA'

Art. 1

La Comunita'

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunita' l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attivita' politico-amministrativa del Comune.
2. La Comunita' indirizza l'esercizio delle funzioni del Comune mediante forme propositive di partecipazione e di consultazione previste

dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 2

L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida l'ordinamento generale del Comune.

Art. 3

Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Torri del Benaco, in attuazione e nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato dal consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi, elettivi e non elettivi, e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 4

Il Comune

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi

necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana del Baldo, della Comunità del Garda e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, e vi partecipa al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove la realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali e caratterizzati da comuni tradizioni storiche e

culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, nel rispetto dei principi statutari e regolamentari, ed in particolare:
 - a) tutela la vita in tutti i suoi momenti ed aspetti;
 - b) promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale della Comunità locale e valorizza le produzioni e le risorse culturali, storiche e artistiche del proprio territorio;
 - c) promuove la solidarietà della Comunità locale e valorizza le diverse culture che convivono nel proprio territorio favorendone la conoscenza e l'incontro;
 - d) promuove azioni per favorire le pari opportunità e la presenza di entrambi i sessi

negli organi collegiali; assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione la promozione del rapporto fra famiglia, territorio ed istituzioni assicurando particolare attenzione alle fasce sociali più svantaggiate;

e) privilegia le famiglie, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente;

f) riconosce e tutela la "Corporazione degli Antichi Originari" nei suoi diritti, salvaguardandone il valore storico sociale e le tradizioni;

g) informa la propria azione e gestisce i servizi resi ai cittadini secondo i principi di efficacia, efficienza, professionalità, imparzialità, trasparenza e partecipazione;

h) può attivare forme permanenti di consultazione e collaborazione con i Comuni del lago di Garda e dell'entroterra;

i) valorizza l'individuo e la famiglia contribuendo a creare le condizioni per il loro armonico sviluppo e indirizza i servizi

comunali verso il rispetto dei valori sociali ed etici dell'istituzione familiare;

l) promuove iniziative per la salvaguardia della pace;

m) promuove il turismo riconoscendone la rilevanza sociale ed economica;

n) tutela il diritto allo studio e salvaguarda le libere scelte di indirizzo effettuate dalle famiglie, con azioni positive e con l'erogazione di servizi;

o) coopera alla soluzione dei problemi della scuola;

p) salvaguarda l'ambiente e valorizza e promuove i servizi di protezione civile, attraverso una programmazione del territorio.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le

funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge.

4. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Provincia e dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, burocratici e della struttura organizzativa.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo

stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. L'ambito geografico comunale ha una superficie complessiva di chilometri quadrati quarantotto virgola cinquanta, di cui chilometri quadrati trentasei virgola zero uno lacuali. La restante superficie di chilometri quadrati dodici virgola quarantanove è suddivisa, oltre al capoluogo, nelle frazioni di Albisano e di Pai. Il territorio, prevalentemente collinare e montuoso, è bagnato dal lago di Garda per circa chilometri lineari dodici di costa. La parte montana del territorio ricomprende due porzioni di territorio: la prima è delimitata a nord dal confine con il Comune di Brenzone, ad est dal confine con il Comune di San Zeno di Montagna ed a sud dalla valle denominata "Fraga"; la seconda è delimitata a sud dalla strada comunale per Marciaga - Via Volpara - Via Oliveti - Via San Zeno e ad est dal confine con il Comune di Costermano e di San Zeno di Montagna così come individuate dalla planimetria allegata.
3. La popolazione è costituita, in base ai dati dell'ultima statistica effettuata il 31

dicembre 2000 da numero 2.762 unità.

4. Al Comune è stato conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo in virtù del Decreto Ministeriale 9 dicembre 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1969, n. 79.
6. La sede del Comune è posta in Torri del Benaco, Viale F.lli Lavanda, numero 3 e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale. Il consiglio comunale si riunisce, di regola, in una sala del castello scaligero sito nel capoluogo. In particolari circostanze il Sindaco può convocare il consiglio comunale anche in sedi diverse del capoluogo o delle frazioni, sempre e comunque nell'assoluto rispetto delle prescrizioni legislative in vigore.
7. Lo stemma del Comune ha la seguente blasonatura: di azzurro, al castello di argento, torricellato di tre pezzi, il mediano più elevato, merlato alla guelfa, murato di nero, aperto e finestrato e poggiato su un fondo ristretto di verde nascente a uno specchio di acqua.
8. Il gonfalone del Comune consiste in un drappo

rettangolare di stoffa di color azzurro, terminato nella parte inferiore a tre bandoni rettangolari a forma di vajo, il centrale più lungo, riccamente ornato di argento e caricato dello stemma del Comune (d'azzurro a tre torri merlate), sormontato dalla iscrizione, centrata ed in argento: "Comune di Torri del Benaco". La stoffa, inchiodata per il lato corto superiore ad una lista orizzontale con pomi artisticamente argentati, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad alta asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate, poste a spirale, e cimata da una freccia è con gambo di metallo argentato, con lo stemma del Comune. Sul gambo della freccia inciso il nome del Comune, con la data della sua costituzione. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali fregiati d'argento.

9. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. E' fatto divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

10. Il gonfalone comunale si può esibire nelle

cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, in presenza del Sindaco o di un suo delegato.

Art. 8

Funzioni di programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per perseguire le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione.
2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
3. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, associati o singoli, alle scelte politiche e amministrative.

Titolo II

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

Norme generali

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta ed il Sindaco. La legge ne regola l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti.

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono mediante gli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute di consiglio e di giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di

incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal vicesegretario o da un assessore.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 11

Il consiglio comunale. Ruolo e competenze

1. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano l'amministrazione.
2. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune.
3. Oltre agli atti fondamentali previsti dalla legge, il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la propria sensibilità e i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, con tali atti, la

partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e locale.

Art. 12

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare a tal fine il Sindaco. Il regolamento prevede, altresì, le modalità della convocazione, per la validità delle sedute, per il conteggio dei voti, per la presentazione delle proposte.

Art. 13

I consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
6. I consiglieri comunali devono rispettare le norme sulla privacy ed il segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.

7. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio esclusivamente tecnico del segretario comunale.
8. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
9. Il regolamento disciplina forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 14

I gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Sono anche ammessi i gruppi misti.
2. Ciascun gruppo designa nel suo seno il capogruppo e ne comunica il nominativo al Sindaco e al segretario comunale entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tali

comunicazioni sono capogruppo consiliari:

- a) il consigliere anziano della lista con Sindaco eletto;
- b) il candidato alla carica di Sindaco non eletto in tutte le altre liste.

- 3. Le designazioni dei capigruppo consiliari sono vincolanti.
- 4. La sostituzione di un capogruppo viene comunicata dal gruppo consiliare al Sindaco, al segretario comunale e agli altri capigruppo consiliari.

Art. 15

Lavori del consiglio

- 1. La prima seduta del consiglio comunale avviene secondo le modalità prescritte dalla legge.
- 2. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del segretario comunale, almeno 5 giorni prima della seduta del consiglio comunale.

Ciascun consigliere può prenderne visione ed ottenere copia del documento.

- 3. Il consiglio comunale deve essere convocato per discutere e deliberare gli argomenti di

competenza e nei casi previsti dalla legge.

4. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

5. Spetta al Sindaco la presidenza del consiglio comunale.

In assenza del Sindaco assume la presidenza del consiglio il Vicesindaco, allorché ne faccia parte.

In caso di assenza di sindaco e vicesindaco la presidenza spetta al consigliere anziano.

Art. 16

Le commissioni comunali

1. Alla costituzione delle commissioni comunali e consiliari previste dallo statuto, dai regolamenti o comunque stabilite o necessarie provvede il consiglio comunale che eventualmente ne fissa i compiti ed i limiti.

2. Le commissioni comunali sono composte da consiglieri eletti e/o da cittadini in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti e la nomina dei suoi componenti è effettuata dal Sindaco.

3. Le commissioni consiliari sono invece composte esclusivamente dai consiglieri eletti e la

nomina dei componenti è effettuata dal consiglio comunale con la salvaguardia delle minoranze, cui spetta in ogni caso la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, se costituite.

4. Qualora la legge contenga una previsione generica di nomina di un rappresentante del Comune o organo amministrativo del Comune la nomina spetta al Sindaco.
5. Qualora le commissioni comunali prevedano la presenza di un rappresentante delle minoranze consiliari e la nomina spetti al Sindaco, quest'ultimo richiede ai capigruppo di designare i propri rappresentanti. Il Sindaco effettua la nomina nell'ambito delle designazioni proposte.

Art. 17

La giunta comunale

1. La giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune. Definisce le priorità ed emana le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. E' composta dal Sindaco e da due o più assessori,

fino a quattro od oltre se previsto dalla legge, nominati dal Sindaco. L'assessore deve accettare espressamente per iscritto la nomina. La mancata accettazione impedisce lo svolgimento delle funzioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio fino ad un massimo di due, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, purché in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

6. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 18

Adunanze e deliberazioni della giunta

1. La convocazione della giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni, e avviene in modo informale, salvo che la giunta stessa stabilisca diversamente. In caso di assenza del Sindaco la convocazione e la presidenza spettano al vicesindaco ed eventualmente all'assessore più anziano di età.
2. Le riunioni della giunta non sono pubbliche. Il Sindaco può invitare chi ritenga opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, eventualmente arrotondata per eccesso.
3. Le deliberazioni della giunta sono legittimamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19

Il Sindaco. Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il responsabile

dell'amministrazione del Comune e rappresenta la Comunità. Conseguentemente sovrintende, in termini generali e politici, all'attività complessiva dell'amministrazione, impartendo direttive al segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, ivi compresa la rappresentanza di carattere politico-istituzionale amministrativo e nei procedimenti di carattere giudiziario.
3. Il Sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, immediatamente dopo la convalida degli eletti, secondo la seguente formula:
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore che riporta lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, conforme a quello del gonfalone. Il Sindaco indossa la fascia nelle cerimonie ufficiali.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il vicesindaco viene designato dal Sindaco tra gli assessori all'atto della nomina della giunta. Sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.
2. Qualora contemporaneamente si verifichi l'assenza del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni di sostituto del Sindaco, nei casi previsti dalla legge, sono svolte dall'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento o assenza del Sindaco e di tutti gli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 21

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per lo stesso di esercitare in qualunque tempo le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
2. Le funzioni di ufficiale di governo possono

costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge. I provvedimenti contingibili ed urgenti restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega è redatto in forma scritta ed indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e può contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse

dell'amministrazione.

8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmesse al Prefetto.

9. Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri l'incarico di svolgere attività di studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano al compimento di atti o procedimenti.

10. Non è consentita la mera delega di firma.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 22

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

1. Il concorso diretto della Comunità alla vita amministrativa si esprime attraverso gli istituti di partecipazione al fine di realizzare la più elevata democratizzazione del

rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini.

2. Ai cittadini sono assicurate le condizioni per intervenire attraverso proprie proposte nei confronti delle decisioni che gli organi elettivi dovranno assumere su temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 23

La partecipazione alle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, garantendo alle stesse l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. L'amministrazione comunale mediante un elenco nominativo riconosce le associazioni aventi sede nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Le associazioni sono iscritte nell'elenco previa istanza presentata dal legale rappresentante dell'associazione stessa.
3. Non sono iscrivibili nell'elenco i partiti

politici, i sindacati, le associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con la Costituzione, le norme vigenti o il presente statuto.

4. Le domande di iscrizione nell'elenco vengono depositate presso la segreteria comunale:

- le associazioni aventi sede nel Comune dovranno allegare alla domanda copia dello statuto dell'associazione, contenente l'indicazione dell'assenza di fini di lucro diretti ed indiretti, nonché le norme che disciplinano l'elezione, la durata e le competenze delle cariche sociali ed i diritti degli associati;

- le sezioni comunali delle associazioni nazionali dovranno allegare alla domanda idonea attestazione di affiliazione alle rispettive associazioni nazionali.

Tutte le associazioni devono inoltre indicare chiaramente i dati fiscali di cui sono in possesso, la sede dell'associazione, il nominativo e l'indirizzo del presidente e del segretario.

5. E' iscritta d'ufficio nell'elenco delle associazioni la Corporazione degli Antichi

Originari di Torri del Benaco.

6. L'iscrizione è vincolante per la concessione di eventuali contributi o per il godimento di beni e servizi secondo quanto previsto da apposito regolamento. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio consuntivo, pena la cancellazione dall'elenco e dai benefici conseguenti.
7. Il Comune, nel rispetto delle normative vigenti, può stipulare con le associazioni iscritte all'albo apposite convenzioni per la gestione dei servizi di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
8. Il Consiglio Comunale può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni. La consulta è composta dal Sindaco o suo delegato, in qualità di presidente, da un rappresentante designato dalla maggioranza, da uno della minoranza e dai legali rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nell'elenco o loro delegati.
9. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori consulte inerenti specifiche tematiche di interesse locale, estendendo la partecipazione ad altri rappresentanti di organizzazioni

locali.

Art. 24

Gli istituti di partecipazione.

1. I cittadini residenti possono esercitare il diritto di iniziativa relativamente agli atti di competenza del consiglio comunale con le modalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. Ogni cittadino residente può presentare proposte di deliberazione o interrogazioni al Sindaco, depositandone il testo presso la segreteria comunale. Il Sindaco ha facoltà di far presentare ed esporre la proposta al consiglio comunale e provvede in ogni caso a rispondere entro 60 giorni.

Art. 25

La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, di propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutti o di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono diretto e rilevante interesse per gli stessi.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute, riassume i risultati della consultazione e li trasmette al Sindaco, il quale provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini e a comunicarli al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 26

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esclusi quelli di cui al successivo quinto comma, esprimendo sul tema

o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità. Gli esiti dei referendum non sono vincolanti per l'Amministrazione.

2. L' indizione del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale che stabilisce il quesito da sottoporre agli elettori e le modalità di espletamento del referendum stesso.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo, formulato in modo chiaro ed inequivocabile, da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.

4. Successivamente alla verifica della regolarità della richiesta da parte del segretario comunale il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone

l'effettuazione del referendum.

5. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

c) designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune;

d) assunzione di mutui o assunzione di prestiti obbligazionari;

e) provvedimenti a contenuto vincolato definiti da leggi statali o regionali;

f) programmazione e bilanci;

g) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali.

6. I referendum si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che li ha indetti e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite nella stessa.

7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne

venga a conoscenza.

8. Le consultazioni di cui all'articolo precedente del presente statuto ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Non è consentito lo svolgimento di referendum di contenuto analogo ad uno già tenuto nei tre anni precedenti.
10. Il referendum può essere sospeso per scioglimento del consiglio stesso o qualora il consiglio comunale, a maggioranza di 3/4 dei componenti assegnati, ivi compreso il Sindaco ed eventualmente arrotondata per eccesso, deliberi in merito alla proposta fatta dai promotori.

Art. 27

Partecipazione dei cittadini
e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme

stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. Per favorire la partecipazione dei cittadini il Comune è tenuto a rendere pubblico il nome dei responsabili dei singoli procedimenti.

Art. 28

Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative.
2. La giunta comunale, verificato che uno o più cittadini hanno intrapreso l'azione, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 29

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Gli atti dell'amministrazione comunale, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. I cittadini hanno diritto all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento sull'accesso agli atti.
3. Ai cittadini viene assicurato il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune, purché non riservate. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'albo pretorio del Comune.

Art. 30

Il diritto di accesso agli atti amministrativi,

alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, a tutti i cittadini, singoli od associati ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti facenti parte dell'archivio corrente è gratuito.
3. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura ad eccezione dei Regolamenti concernenti i tributi locali e relativi atti di determinazione delle aliquote e tariffe che sono concessi ai contribuenti ed alle associazioni di categoria gratuitamente.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono possibili solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del

divieto temporaneo determinato motivatamente dal Sindaco.

Art. 31

Il difensore civico

1. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Segnala al consiglio comunale, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli e associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'amministrazione.
2. Il difensore civico può ottenere dagli uffici e dal segretario comunale, per l'adempimento dei suoi compiti, l'esibizione di tutti gli atti e dei documenti; può ottenere tutte le informazioni circa l'iter e lo stato del procedimento nonché i motivi di eventuali ritardi o disfunzioni; può accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti. Egli è tenuto alla massima riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.
3. Il difensore civico del Comune può essere nominato in forma consortile preferibilmente

con i Comuni aderenti alla Comunità Montana del Baldo o autonomamente dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco ed eventualmente arrotondato per eccesso.

Art. 32

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. I suddetti principi debbono essere osservati, per quanto compatibile, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

E DEI SERVIZI

Art. 33

Principi e criteri direttivi
nell'organizzazione
del personale dipendente

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici e nei rapporti di lavoro e di impiego, fornisce al segretario comunale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi i mezzi e gli strumenti necessari per perseguire e realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) la distinzione tra atti di programmazione e di indirizzo riservati agli organi politici e atti di gestione propri dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) l'efficienza dell'amministrazione;
 - c) la razionalizzazione del costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - d) il miglioramento del risultato dell'attività lavorativa attraverso la responsabilizzazione e la collaborazione di tutto il personale;
 - e) l'economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

- f) la massima flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno e tra amministrazioni diverse;
 - g) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - h) l'esercizio dei diritti sindacali nel rispetto della normativa vigente;
 - i) l'adeguata copertura assicurativa per le funzioni svolte dal segretario comunale, dai dirigenti e dai responsabili delle posizioni organizzative per gli atti di gestione che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti il Comune adotta i regolamenti e gli atti di organizzazione.

Art. 34

Il Personale - Principi di lavoro

1. Il personale comunale informa la propria attività ai principi di correttezza, professionalità, speditezza ed efficienza.
2. Tutti i dipendenti, ciascuno per la propria competenza, sono responsabili dei compiti e

degli incarichi loro affidati e sono tenuti in particolare:

- ad adempiere alle direttive impartite, ispirate ai principi di flessibilità e adattabilità nel tempo;
- ad un corretto e cortese rapporto di disponibilità e di servizio con i cittadini;
- ad uno studio completo e ad un aggiornamento costante delle leggi e disposizioni vigenti, ciascuno per la propria competenza;
- a segnalare al segretario comunale, al dirigente al responsabile delle posizioni organizzative tutte le eventuali disfunzioni relative al servizio e a proporre nel contempo soluzioni migliorative compatibili con le direttive generali degli organi di governo;
- ad una piena collaborazione con il Sindaco, con gli assessori ed i consiglieri, con il segretario comunale e con gli altri dipendenti;
- all'osservanza degli adempimenti legislativi e regolamentari relativi alla partecipazione, al diritto di accesso agli atti, alla privacy ed alla semplificazione amministrativa.

Art. 35

Struttura organizzativa

1. L'amministrazione comunale nell'ambito della propria autonomia e tenuto conto delle esigenze funzionali e delle dimensioni dell'ente, determina la struttura organizzativa idonea allo svolgimento del servizio pubblico secondo criteri di efficienza ed efficacia della gestione.

Art. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo sono stabilite attraverso apposito regolamento.

2. Il regolamento si uniforma ai principi secondo cui:
 - agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione

amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;

- al segretario, ai dirigenti ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Gli stessi sono inseriti in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed al trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente

responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 38

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo. Svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento. Allo stesso possono essere affidate le funzioni di direttore generale quando quest'ultimo non risulti nominato.
2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
3. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Il segretario comunale roga i contratti nei quali l'ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Inoltre, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e avvalendosi dell'intera struttura comunale:

a) sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti e/o dei responsabili delle posizioni organizzative ;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti unitamente al responsabile del servizio;

c) è responsabile, unitamente al preposto dell'ufficio o servizio, dell'istruttoria delle deliberazioni e sovrintende i relativi atti esecutivi di competenza dei responsabili dei servizi;

d) formula proposte di deliberazione sulle materie di competenza;

e) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri

e dei cittadini agli atti ed alle informazioni secondo le norme del regolamento;

f) adotta gli atti di gestione ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze e individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal Sindaco o dagli atti di programmazione generale;

g) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale di cui viene a conoscenza;

h) impartisce le direttive necessarie per la pubblicazione degli atti, cui provvede il personale incaricato e per le risposte ai rilievi degli organi di controllo;

i) studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone innovazioni ritenute necessarie e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

6. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti conferitagli dal Sindaco.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 39

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 40

Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano attendibilmente acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono individuati dalla legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. Inoltre la Giunta Comunale provvederà con i mezzi più opportuni a far conoscere alla popolazione i contenuti significativi del bilancio.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti dalla giunta comunale con la collaborazione del segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili delle posizioni organizzative.
3. Il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 41

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferitegli dallo Stato ed attribuitegli dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune la dotazione di personale specializzato e la strumentazione necessaria

per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 42

Conservazione e gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, impartendo opportune direttive.
2. La giunta comunale adotta gli atti affinché tutti i dipendenti e collaboratori osservino l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.
3. Il Sindaco nomina il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili che adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti o la loro utilizzazione per motivati fini sociali o di assistenza. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, il consiglio o la giunta comunale procedono all'adozione di apposito provvedimento.

Art. 43

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale

esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 44

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 45

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di

denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Regolamenti comunali anteriori

1. I Regolamenti comunali preesistenti al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi

trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.